

TASI ANNO 2019

Sono soggette al pagamento della TASI per l'anno 2019 solamente l'abitazione principale in categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze (un C/6, un C/7, un C/2) e i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Tutte le altre abitazioni principali, gli altri fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli sono esenti

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- **abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e pertinenze (un C/6, un C/7, un C/2)** **2,40 per mille**
- **altri fabbricati ed aree edificabili** **0 per mille**
- **fabbricati rurali ad uso strumentale** **1,00 per mille**

- **detrazione di € 30,00 annui per l'abitazione principale categorie A1, A/8, A/9**

SCADENZA 1^ RATA 17 GIUGNO

SCADENZA 2^ RATA 16 DICEMBRE

PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE 17 GIUGNO

L'imposta non è versata se uguale o inferiore a € 12,00 annue

Il versamento deve essere effettuato, utilizzando il modello F24, presso le Banche o gli Uffici postali

IMU ANNO 2019

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, i fabbricati rurali strumentali, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e tutte le altre fattispecie elencate nel Regolamento comunale

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Al fine dell'applicazione delle suddette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 del Decreto Lgs. n. 23/2011, da presentare all'ufficio tributi entro il 30/06/2020

ALIQUOTE E DETRAZIONI

- **abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze** **3,50 per mille**
- **altri fabbricati** **8,50 per mille**
- **fabbricati categoria catastale D5** **9,50 per mille**
- **terreni agricoli** **10,00 per mille**
- **aree edificabili** **8,00 per mille**

- **detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9**

- **detrazione di € 200,00 per gli immobili a destinazione residenziale di proprietà ALER regolarmente utilizzati come abitazione principale dagli assegnatari dell'ALER;**

SCADENZA 1^ RATA 17 GIUGNO

SCADENZA 2^ RATA 16 DICEMBRE

PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE 17 GIUGNO

L'imposta non è versata se uguale o inferiore a € 12,00 annue

Il versamento deve essere effettuato in autoliquidazione dal contribuente utilizzando il modello F24 presso le Banche o gli Uffici postali

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'ufficio tributi telefono: 0363/356240 – 356220

e-mail: tributi@comune.caravaggio.bg.it